



REGOLAMENTO CONTRATTI ESPERTI ESTERNI

Delibera del Consiglio d'Istituto n° 127 del 12 novembre 2009

Visto l'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

Visto l'art. 21 della l. 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il Decreto Interministeriale emanato in attuazione dell'art. 21, commi 1 e 14, della l. 15 marzo 1997, n. 59 recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ed in particolare gli artt. 27, comma 2, e 35;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;

In applicazione di quanto previsto dal DPR n. 156 del 9 aprile 1999, in base al quale la scuola può promuovere e organizzare attività complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti (art. 1) proposte da studenti, genitori, associazioni e soggetti privati (art. 3, comma 3). Queste iniziative possono essere realizzate con risorse del bilancio, e con contributi volontari e finalizzati delle famiglie (art. 4, comma 3);

ai sensi dell'art. 40 del Decreto Ministeriale n. 44 del 1/2/2001

ART. 1: Ambito di applicazione

L'istituzione scolastica al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa può avvalersi della collaborazione di esperti.

La presenza di ESPERTI a scuola è prevista nelle forme di contratti di collaborazioni a titolo di volontariato o di prestazione d'opera occasionale.

La presenza a scuola di ESPERTI con contratto d'opera occasionale a fianco del docente in servizio può essere proposta quando procura alla scuola competenze che la scuola non possiede

- all'interno dell'orario curricolare
- a integrazione e ampliamento del normale curriculum scolastico con compensi orari rapportati ai costi contrattuali delle prestazioni docenti e definiti di volta in volta.

La presenza a scuola di ESPERTI con contratto d'opera occasionale è altresì prevista per interventi di formazione, ricerca e sperimentazione compresi nel previsti dal Piano di Formazione in Servizio deliberato dal Collegio Docenti con compensi orari concordati di volta in volta nel rispetto delle specifiche disposizioni.



ART. 2: Requisiti oggettivi

Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, la proposta di collaborazione deve essere formulata dagli Organi Collegiali della scuola ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa: l'iniziativa può essere promossa quindi dai singoli Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione o dal Collegio Docenti anche articolato nelle sue commissioni di lavoro. Eventuali proposte presentate da enti o privati potranno essere trasmesse agli Organi Collegiali competenti sopra indicati che valuteranno l'interesse della scuola o della classe di aderire alla proposta.

La proposta degli OO.CC. deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

L'istituzione scolastica provvede alla stipulazione di contratti a titolo di volontariato o, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno, provvede nell'ambito di specifiche risorse finanziarie, alla stipulazione di contratti di prestazione d'opera occasionale con esperti esterni.

ART.3: Requisiti soggettivi

Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'attività richiesta.

La qualifica di "esperto" non è definibile a priori: in base ai contenuti della collaborazione proposta, il dirigente scolastico riconoscerà la qualifica di esperto sulla base di specifici titoli culturali e/o professionali dichiarati anche con autocertificazione o riconosciuti come fatto notorio.

Se nella conduzione della iniziativa emergessero problemi specifici, gli insegnanti li segnaleranno al dirigente, che viene autorizzato a sospendere l'incarico di collaborazione in attesa di pronuncia da parte degli Organi Collegiali.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 35 del CCNL del comparto Scuola del 29 novembre 2007.

ART. 4: Contratto di prestazione d'opera a titolo di volontariato - L'incarico a titolo di volontariato può essere sostituito da semplice autorizzazione di ingresso a scuola di un esterno individuato dal



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VICENZA 11

Consiglio di Classe – Interclasse – Intersezione nella sua qualità di esperto qualora la prestazione si esaurisse in un unico incontro, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 (responsabilità).

ART. 5: Procedura di selezione

L'incarico viene conferito agli esperti mediante affidamento diretto da parte del Dirigente Scolastico previa valutazione comparativa degli aspiranti o dei professionisti interpellati sulla base dei seguenti elementi:

- disponibilità dell'interessato
- impegno al rispetto di tempi e modalità previste dalla scuola
- competenza ed esperienze maturate dall'aspirante e/o professionista individuato
- eventuale costo della prestazione.

ART. 6: Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di collaborazioni a titolo di volontariato o di prestazione d'opera, secondo i modelli allegati al presente regolamento, di cui fanno parte integrante.

ART. 7: Responsabilità

Per quanto concerne la responsabilità si precisa che la scuola mantiene responsabilità diretta su alunni e sulla attività didattica: pertanto, in linea di massima, dette iniziative vedono la compresenza degli insegnanti di classe con l'esperto durante lo svolgimento delle attività salvo accordi diversi previsti da una normativa derivante da fonte più autorevole.

Per quanto riguarda la responsabilità verso il personale esperto che collabora con la scuola, si precisa che infortuni e responsabilità civile verso terzi saranno garantiti da specifica assicurazione contratta dalla scuola.

Per quanto concerne il comportamento degli alunni, si precisa che l'esperto condivide con gli insegnanti della classe le responsabilità educative nei confronti dei minori: i genitori saranno informati che l'alunno deve sottostare alla autorità del personale esperto e deve pertanto attenersi alle indicazioni organizzative e rispettarne gli eventuali richiami.